Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 9 giugno 2017

AGEVOLAZIONI

La minus da trasformazione non abbatte la plus da assegnazione

di **Alessandro Bonuzzi**

La **minusvalenza** sugli **immobili** realizzata in sede di **trasformazione agevolata** in società semplice non può essere utilizzata per **ridurre** l'importo delle **plusvalenze** sulle **assegnazioni agevolate** da assoggettare all'**imposta sostitutiva**.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 66/E di ieri.

Nel caso analizzato dal documento di prassi, la società istante, in data **27 settembre 2016,** ha effettuato ben **due operazioni agevolate** ai sensi della L. 208/2015:

- dapprima, ha **assegnato** parte degli immobili posseduti, determinando una **plusvalenza** di 106.229 euro;
- poi, si è **trasformata** in società semplice. Dalla trasformazione è emersa una **minusvalenza,** derivante dagli immobili non assegnati, di 244.955 euro.

Con l'interpello la società ha interrogato il Fisco circa la possibilità di **compensare** le plusvalenze realizzate in sede di assegnazione con le minusvalenze emergenti in sede di trasformazione in società semplice.

Nel fornire la propria risposta, l'Agenzia ha richiamato i chiarimenti resi con la circolare 37/E/2016 in tema di assegnazione. Nell'occasione è stato precisato che la **minusvalenza** generata per effetto dell'assegnazione di **beni non merce non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa**.

Ciò in ragione del fatto che, in via ordinaria, l'articolo 101 del Tuir stabilisce che **non** sono **deducibili** le **minusvalenze** derivanti dall'**assegnazione** di beni non merce ai soci, atteso che trattasi di un'operazione non realizzata a titolo oneroso di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente articolo 86.

La risoluzione afferma che la stessa **irrilevanza** trova applicazione anche nella **determinazione della base imponibile della sostitutiva**.

In pratica, quindi, la **minusvalenza** che si genera per effetto dell'assegnazione di **beni diversi da quelli merce** non assume valenza, né ai fini Ires/Irpef, né ai fini del calcolo dell'imposta sostituiva connessa all'operazione agevolata.

La conclusione va **estesa** anche alla **trasformazione agevolata**. Ciò in quanto tale operazione:

- è riservata alle società **immobiliari di gestione**, per le quali gli **immobili** sono **beni non merce**;
- costituisce, al pari dell'assegnazione, un'ipotesi riconducibile alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 86 del Tuir, giacché trattasi di **destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**.

Ne deriva che, nel caso oggetto della risoluzione, la minusvalenza realizzata in sede di trasformazione agevolata **non può essere utilizzata** a scomputo delle plusvalenze derivanti dalle assegnazioni agevolate.

La **base imponibile** su cui applicare l'imposta sostitutiva coincide con l'ammontare complessivo della plusvalenza da assegnazione (pari a 106.229 euro).

Al di là delle precisazioni fornite dalla risoluzione, resta ancora da chiarire se la compensazione tra componente negativo e positivo possa o, meglio, **debba** essere fatta valere anche tra **operazioni agevolate diverse,** allorquando il differenziale negativo assuma **rilevanza fiscale**.

È il caso, ad esempio, in cui emerge una **minusvalenza da cessione** e, al contempo, una **plusvalenza da assegnazione**. In via cautelativa, in tali ipotesi, si consiglia di propendere per l'**obbligatorietà** della compensazione, giacché così facendo il risparmio fiscale, essendo calcolato sull'8%, sarebbe inferiore a quello ottenibile deducendo il componente negativo dal reddito d'impresa.

Seminario di specializzazione
L'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE
Scopri le sedi in programmazione >